



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14/09/2026 (punto N 26)

Delibera N 1112 del 14/09/2026

Proponente

CRISTINA MANETTI
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BALDI

Direttore Gabriella FARSI

Oggetto:

l.r. 12/2026 art. 13 Contributi straordinari al Comune di Campiglia Marittima per l'esecuzione di interventi in aree interessate da scavi archeologici e per la riqualificazione di immobili da destinare a servizi bibliotecari. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2023 - Approvazione schema di accordo

Presenti

Eugenio GIANI	Bintou Mia DIOP	David BARONTINI
Filippo BONI	Alberto LENZI	Cristina MANETTI
Leonardo MARRAS	Monia MONNI	Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Campiglia Marittima

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI E ATTIVITA' CULTURALI

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli artt. 23, co. 1, lett. d) e 26, co. 1., d.lgs. 33/2013

Allegati n. 1

A Schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Campiglia Marittima
664e8ddc34928d7ec2d1964a23816caafedbe4f9a06b3e33fee2d97e7fd438b5

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 15, in base al quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025 n. 11 “Valorizzazione della Toscana diffusa”;

Vista la legge regionale 1/2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025, che approva il Programma di Governo 2025-2030;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;

Vista la deliberazione di Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025 di approvazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026;

Vista la deliberazione di Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, che approva la nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2026, così come integrata con la d.c.r. n. 47 dell’8 luglio 2026;

Visto che l’immobile oggetto del contributo è di proprietà dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e che con deliberazione del Consiglio comunale di Campiglia Marittima n. 56/2023 sono stati approvati il trasferimento in concessione d’uso gratuito da parte dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest del suddetto immobile e lo schema di concessione dello stesso di durata ventennale con possibilità di rinnovo di pari durata, sottoscritta in data 23/01/2024;

Visto l’art. 3 della legge regionale n. 49 del 28 dicembre 2023 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024”, così come modificato dall’art. 13 della legge regionale n. 12 del 15 luglio 2026 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028”, che al comma 1 lettera c) dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Campiglia Marittima fino ad un massimo di euro 500.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per la riqualificazione di immobili da destinare a locali multifunzionali e servizi bibliotecari;

Visto il comma 2 dell’art. 3 della l.r. 49/2023 il quale prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;

Vista la scheda progetto e il cronoprogramma relativi all’intervento, ricevuti con pec prot. n. 0617583 del 30/07/2026, tenuti agli atti della Direzione;

Considerato di stipulare il presente schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Campiglia Marittima (allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto) per disciplinare le modalità e i contenuti dell'intervento, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo di cui all'art. 3 della l.r. 49/2023;

Considerato pertanto di dover assegnare al Comune di Campiglia Marittima risorse per complessivi euro 500.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, che risultano disponibili sul capitolo 63444 (puro) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con d.g.r. n. 309/2022;

Considerato che l'impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2025, n. 63 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

Vista la d.g.r. n. 8 del 19/01/2026 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026-2028 e del bilancio finanziario gestionale 2026-2028;

Acquisito il parere del CD nella seduta del 03/09/2026;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di accordo tra Regione Toscana e Comune di Campiglia Marittima, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la riqualificazione di immobili da destinare a locali multifunzionali e servizi bibliotecari;
2. di assegnare al Comune di Campiglia Marittima, un contributo pari a euro 500.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, che risultano disponibili sul capitolo 63444 (puro) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 e 2027;
3. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie per l'intervento oggetto del presente atto è subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle Regioni, delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia e delle procedure di attivazione degli investimenti ai sensi del d.lgs. 118/2011, ed in particolare del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2;
4. di comunicare il presente atto agli enti sottoscrittori per gli adempimenti conseguenti.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BALDI

La Direttrice
GABRIELLA FARSI

Allegato A

**REGIONE
TOSCANA**



**ACCORDO
EX ART. 15 L. 241/1990**

Tra

REGIONE TOSCANA
DIREZIONE BENI, ISTITUZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

e

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

per

**RIQUALIFICAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A LOCALI MULTIFUNZIONALI
E SERVIZI BIBLIOTECARI**

Regione Toscana, C.F. e partita IVA n. 01386030488, di seguito indicata come "Regione", con sede in Firenze, Palazzo Sacratì Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata dal Dott. Paolo Baldi in qualità di dirigente del Settore "Patrimonio culturale, museale e documentario. Arte contemporanea. Investimenti per la cultura", nominato con decreto dirigenziale n. 10133 del 14/05/2024 e autorizzato ad impegnare legalmente l'ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con d.g.r. n. del

e

il Comune di Campiglia Marittima, codice fiscale, con sede, rappresentato da nella sua qualità di Legale Rappresentante Sindaco Pro Tempore del Comune di Campiglia Marittima e autorizzato ad impegnare legalmente l'ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con d.g.c. n. del

di seguito congiuntamente definiti "parti"

VISTI

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale "le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- la legge regionale 25 febbraio 2010 n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali";
- la legge regionale 4 febbraio 2025 n. 11 "Valorizzazione della Toscana diffusa";
- la legge regionale 1/2015 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";
- la risoluzione 19 novembre 2025, n. 1, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il programma di governo 2025-2030;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2021-2025, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023;
- la delibera di Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2025 di approvazione del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026;
- la delibera di Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025, che approva la nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) 2026, così come integrata con la d.c.r. n. 47 dell'8 luglio 2026;
- la d.g.r. n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e checklist di controllo" aggiornata con d.g.r. n. 309/2022;

- la legge regionale n. 49 del 28 dicembre 2023 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024”;
- la legge regionale n. 12 del 15 luglio 2026 "Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028”;

PREMESSO CHE

1. L’immobile oggetto del contributo è di proprietà dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest e che con deliberazione del Consiglio comunale di Campiglia Marittima n. 56/2023 sono stati approvati il trasferimento in concessione d’uso gratuito da parte dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest del suddetto immobile e lo schema di concessione dello stesso di durata ventennale con possibilità di rinnovo di pari durata, sottoscritta in data 23/01/2024.

2. L’art. 3 della legge regionale n. 49 del 28 dicembre 2023 “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024”, così come modificato dall’art. 13 della legge regionale n. 12 del 15 luglio 2026 “Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028” :

- al comma 1 lettera c) dispone l’erogazione di un contributo straordinario al Comune di Campiglia Marittima fino ad un massimo di euro 500.000,00 di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per la riqualificazione di immobili da destinare a locali multifunzionali e servizi bibliotecari;
- al comma 2 prevede che la concessione del contributo regionale sia subordinata alla stipula di uno specifico accordo che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione;
- al comma 3 bis stabilisce che All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.

CONSIDERATO

- la necessità di sostenere gli interventi per la riqualificazione dell’immobile ex-USL in località Venturina Terme da destinare a locali multifunzionali e servizi bibliotecari;
- la scheda progetto completa del cronoprogramma aggiornato relativa all’intervento ricevuta con pec prot. n. 0617583 del 30/07/2026, tenuta agli atti della Direzione;
- di dover stipulare il presente accordo tra Regione Toscana e Comune di Campiglia Marittima per il suddetto intervento;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE**

ACCORDO

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo definisce le modalità di erogazione delle risorse regionali destinate sostenere gli interventi per la riqualificazione dell'immobile ex-USL in località Venturina Terme da adibire a locali multifunzionali e servizi bibliotecari.

Il presente accordo definisce inoltre gli obblighi delle parti, le procedure di rendicontazione, di monitoraggio e di erogazione del finanziamento.

Art. 3 Impegni delle parti

Le parti del presente accordo si impegnano reciprocamente, nello svolgimento delle attività di propria competenza a:

- a) rispettare i termini concordati per la realizzazione degli interventi, nel rispetto della normativa vigente, ai fini dell'attuazione del presente accordo;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e controllo previsti dalla normativa vigente;
- c) procedere periodicamente alla verifica dell'accordo;
- d) rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile, in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti.

Il Comune si impegna a:

- a) redigere ed approvare la progettazione e a procedere alla realizzazione dell'intervento oggetto del presente accordo, nel rispetto del prezzario regionale;
- b) assumere le funzioni di stazione appaltante;
- c) svolgere una specifica azione di informazione e pubblicità del progetto finanziato da Regione Toscana, tramite l'indicazione dello stesso nel cartello di cantiere;
- d) compilare a favore di Regione Toscana il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, come indicato al successivo art. 5 del presente accordo;
- e) concludere la realizzazione dell'intervento entro il 31/07/2027 e a presentare la rendicontazione completa delle spese sostenute entro sei mesi dalla suddetta data.
- f) garantire il permanere della stabilità dell'operazione, ovvero la funzionalità dell'opera, la destinazione d'uso, le modalità di utilizzazione, il rispetto alle disposizioni contenute nel presente accordo, almeno fino a 5 anni successivi all'erogazione del saldo.

Inoltre, il Comune si impegna a concordare:

- a) con l'ufficio di Presidenza regionale e/o l'assessorato alla cultura la data per la "posa della prima pietra" e l'organizzazione del relativo evento in concomitanza con la consegna dei lavori, al fine di promuovere verso la cittadinanza le finalità dell'intervento descrivendone le modalità di esecuzione;

- b) con la Direzione Cultura l'affissione di una apposita targa a fine lavori;
- c) con la Presidenza regionale e/o l'assessorato alla cultura la data per l'inaugurazione e l'organizzazione del relativo evento in seguito alla conclusione del collaudo, al fine di promuovere verso la cittadinanza la funzionalità dell'opera e la descrizione delle attività svolte per la sua realizzazione.

Regione Toscana si impegna a erogare le risorse a favore del Comune con le modalità stabilite al successivo art. 4.

Art. 4

Modalità di erogazione e rendicontazione del finanziamento

Le risorse di fonte regionale, pari a complessivi euro 500.000,00 di cui euro 300.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027, saranno erogate da Regione Toscana con le seguenti modalità:

1. euro 150.000,00 a fronte della presentazione della delibera di approvazione del progetto esecutivo;
2. euro 150.000,00 a fronte della presentazione del verbale di consegna lavori, entro il 31/12/2026;
3. euro 200.000,00 a seguito dell'effettiva e regolare conclusione dei lavori entro e non oltre il 31/07/2027, comprovata dalla emissione della dichiarazione di fine lavori a cura del RUP e dal collaudo entro il predetto termine, e previa presentazione della completa rendicontazione della spesa sostenuta per l'importo finanziato, pari a euro 500.000,00, entro il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla data di cui sopra.

Il Comune potrà riutilizzare i ribassi d'asta emergenti dalle procedure di gara per il miglior conseguimento delle finalità dell'intervento oggetto del presente accordo, previa comunicazione e successiva rendicontazione.

Qualora l'ente beneficiario apporti modifiche al quadro economico o variazioni progettuali è tenuto a comunicarlo tramite PEC, trasmettendo altresì i seguenti documenti a firma del RUP:

- dichiarazione attestante il rispetto degli obiettivi e delle finalità originarie dell'intervento e la conformità di tali modifiche al Codice dei contratti pubblici;
- cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento che includa il quadro economico aggiornato.

Il Comune è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 889/2020 recante "Approvazione indirizzi per i controlli sulle opere pubbliche e check list di controllo" aggiornata con d.g.r. n. 309/2022.

In ottemperanza alle disposizioni della suddetta d.g.r., dopo la conclusione dell'intervento, Regione Toscana ne verificherà *in loco* la funzionalità.

Art. 5

Monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'intervento

Il monitoraggio procedurale e finanziario dell'intervento è effettuato mediante l'utilizzo dell'applicativo regionale MoniToscana, individuato quale sistema informativo unico per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti finanziati con risorse regionali.

Il Comune, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto all'inserimento e all'aggiornamento dei dati relativi al monitoraggio e rendicontazione dell'intervento, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità stabilite dal presente accordo.

L'attuazione dell'intervento avviene nel rispetto del cronoprogramma approvato. Eventuali scostamenti devono essere tempestivamente comunicati tramite l'applicativo e sottoposti alla valutazione della Regione Toscana.

Ai fini della rendicontazione, il Comune provvede all'inserimento in MoniToscana dei dati contabili e della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

I dati inseriti nell'applicativo costituiscono riferimento ufficiale ai fini della verifica dello stato di attuazione dell'intervento, della liquidazione dei contributi regionali e dell'alimentazione dei sistemi di monitoraggio e controllo della Regione Toscana.

Regione Toscana effettua le attività di verifica e controllo, anche attraverso i dati presenti nel sistema, riservandosi di richiedere integrazioni documentali e di effettuare controlli amministrativi e contabili, nonché eventuali verifiche in loco.

Il Comune è responsabile della completezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati inseriti, nonché della corretta tenuta della documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'intervento, ai fini dei controlli da parte di Regione Toscana e degli altri organi competenti.

Art. 6 Responsabilità

Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 Modifiche all'accordo

Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate con il consenso dei soggetti sottoscrittori, con le stesse procedure previste per la sua definizione, secondo le leggi vigenti.

Limitatamente alla sola previsione della data di conclusione dell'intervento di cui all'art. 3, le parti convengono che il consenso alla proroga da parte di Regione Toscana possa essere acquisito tramite scambio di posta certificata a fronte di motivata richiesta da parte del Comune, corredata da adeguata documentazione e inviata prima della scadenza prevista.

Art. 8 Modalità di revoca parziale o totale del contributo regionale

Regione Toscana potrà procedere alla revoca d'ufficio del contributo e al recupero delle somme

eventualmente già erogate nei seguenti casi:

- in caso di esito negativo delle verifiche o dei sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione o di accertamento di dichiarazioni non rispondenti al vero;
- qualora vengano realizzate opere difformi da quelle ammesse al contributo, fatta eccezione per le varianti in corso d'opera debitamente comunicate;
- in caso di mancato rispetto del limite temporale per la conclusione del progetto, fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'art. 7;
- qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.

Art. 9

Trattamento dati personali

Qualora le attività susseguenti al presente accordo comportino il trattamento di dati personali, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per gli obiettivi dallo stesso indicati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

A tal fine le parti si impegnano a far sì che:

- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente accordo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obiettivi di cui al citato art. 3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati per le finalità del presente accordo;
- gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 10

Foro competente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 lettera a) punto 2) del d.lgs. 2 luglio n. 104 del 2010 (il c.d. Codice del processo amministrativo) le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi tra Pubbliche Amministrazioni sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

Art. 11

Validità dell'accordo e disposizioni finali

Il presente accordo comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della sottoscrizione e fino alla completa realizzazione dell'intervento prevista nell'art. 3 e comunque non oltre il 31/12/2029.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia all'osservanza della normativa vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Regione Toscana

Per Comune di Campiglia Marittima